

## **IL PRESIDENTE F.F.**

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri 7/10/2020 (in G.U. n. 248 di pari data) che ha disposto per tutto il territorio nazionale e fino al 31 gennaio 2020 la *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

**VISTO** l’art. 27 d.l. n. 137 del 28/10/2020 – in via di conversione - che disciplina le *“misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario”* ed il rimando, ivi contenuto, all’art. 16, c. 4, d.l. n. 119/2018 (come modificato dall’art. 135 d.l. n. 34 del 19/5/2020, conv. e modif. in L. n. 77 del 21/7/2020) per quanto compatibile, tenuto conto, infatti, che questo disciplina il processo tributario telematico (PTT) ordinario, mentre la vigenza del primo è limitata al periodo pandemico, acquisendo, quindi, carattere di specialità;

**LETTI** i Decr. Dir. Gen MEF n. 44 del 6/11/2020 e 46 dell’11/11/2020 che, ai fini del PTT, dettano disposizioni tecniche: il primo in relazione alla Firma digitale ed il secondo al Collegamento da remoto;

**RITENUTO** come la Segreteria di questa CTP, con nota 9/12/2020, in riscontro a speculare richiesta di questa presidenza, ha fatto presente che:

- a. La CTP è stata recentemente dotata dal MEF sia dell’hardware che del software (Skype for Business = Sfb);
- b. Che la simulazione recentemente effettuata (e, a maggior ragione, l’altra dell’11/12/20 che ha rilevato maggiori inconvenienti) ha fatto rilevare come, per dare luogo ad un corretto funzionamento, sia necessaria, almeno per i primi tempi e come rilevato presso altre Segreterie di CTP- Toscana, della compresenza del Segretario d’udienza e del Referente informatico (o, quanto meno, di altro Segretario esperto); che quest’ultimo, pur presente nella CTP-Pisa, è stato riconosciuto dall’Amministrazione, almeno fino alla fine del presente mese: *“soggetto fragile prescrittivo”*;
- c. Che il MEF ha dato disposizioni per l’effettuazione di attività di formazione del personale d’udienza, da svolgersi, a quanto pare, nell’ambito del residuo corrente mese di dicembre, il che impone la decorrenza degli effetti del presente provvedimento, come d’appresso;

**CONSIDERATO** di dover disciplinare, al momento, il solo periodo emergenziale, rimettendo alla conclusione di questo l’applicazione delle modalità – alquanto diverse - previste per l’ordinaria attività processuale con collegamento da remoto ex art. 16 d.l. n. 119/2020 cit.;

**VALUTATE** le ridotte dimensioni di questa CTP e degli affari trattati, nonché l’esperienza fin qui maturata, elementi che consentono di concludere che le richieste di pubblica udienza risultano ancorate a cause effettivamente meritevoli di un approfondimento con una discussione orale;

### **AUTORIZZA**

Lo svolgimento, con collegamento da remoto, anche solo parziale, di tutte le udienze pubbliche e Camerali (partecipate e non) già fissate con decorrenza **dal 2 gennaio 2021**, e secondo le seguenti disposizioni - sempre fatta salva la possibilità di revoca, a fronte dell’accertamento, da parte della Segreteria, del sopravvenire di ostacoli tecnici e/o organizzativi che ne ostacolano la realizzazione -:

1. Per il collegamento deve essere utilizzata (art. 1 Decr. n. 46 cit.) **in via esclusiva** la piattaforma Skype for Business (SfB), mentre il Collegio e il Segretario d'udienza opereranno, di regola (vds. sub 1.c), dalla sede istituzionale poichè:

1.a Il programma SfB è installato (dal MEF) sulle macchine in dotazione dell'Ufficio e da qui possono realizzarsi collegamenti anche con postazioni che utilizzano il normale programma Skype, non essendo possibili varianti che comportino l'uso di diversi software in uscita;

1.b La previsione di cui al d.l. 34 del 19/05/2020, art. 135 (conv. modific. in L. n. 77 del 17/07/2020) che, modificando il quarto comma dell'art. 16 d.l. n. 119 del 23/10/2018 (conv. modific. in L. n. 136 del 17/12/2018), ha consentito anche ai Giudici ed al personale di assistenza il collegamento da remoto, risulta implicitamente derogato, almeno per il periodo emergenziale, dal successivo art. 27 d.l. n. 137 del 28/10/2020, infatti è qui stabilito che i componenti dei collegi giudicanti domiciliati fuori dal comune sede della Commissione possono essere esonerati, a richiesta, dal partecipare *"alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata"*;

1.c Tenuto conto, però, come il fine precipuo della normativa emergenziale sia quello di evitare per quanto possibile la vicinanza fra più persone, l'interpretazione sistematica del complesso normativo induce a ritenere che, quanto meno il Segretario d'udienza (in quanto abilitato a gestire *"l'avvio dell'udienza e a procedere alle verifiche preliminari"* cfr. Linee Guida SOGEI -Nov. 2020-) ed il Presidente del Collegio debbano utilizzare le postazioni della Commissione e che quest'ultimo, in luogo di accordare l'esonero di cui al cit. art. 27, c. 3, possa autorizzare il singolo Giudice al collegamento da remoto;

1.d La sottoscrizione del verbale d'udienza sarà apposta dal Segretario e dal Presidente in forma digitale (art. 4 Decr. n. 46 cit.) ma, qualora ciò sia impossibile (vds. Decr. n. 44 cit. che fissa all'1/06/2021 l'entrata in vigore dell'obbligo di redigere in forma digitale il verbale d'udienza), il verbale verrà sottoscritto *"con firma autografa"*, e il Segretario ne trarrà copia informatica (art. 4 appena cit.);

2. Il Presidente del Collegio assegnatario della causa accerterà – per il tramite della Segreteria ed anche per vie informali - in concreto e con congruo anticipo, la praticabilità della discussione da remoto, rispetto a tutte le parti costituite, mentre non si ritiene, almeno per questa fase acuta di pandemia, di consentire alla sola parte, eventualmente impedita alla partecipazione da remoto, a comparire per la discussione in presenza;

3. Nel caso di impraticabilità, benchè non definitiva e/o anche parziale di accesso al collegamento (es.: mancata disponibilità di idonea tecnologia sia pur solo per una delle parti), il Presidente del Collegio, in tempi tecnici utili, comunicherà la circostanza alle parti, al fine di consentire loro l'esercizio della facoltà di cui al punto 3.a, avvisandole che all'udienza si procederà alla decisione allo stato degli atti (art. 27, c. 2, d.l. n. 137 cit.);

3.a La legge (ult. cit.) assegna, infatti, ai contraddittori la facoltà di ***"insistere per la discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"*** (art. 27, c.2, cit.);

3.b All'udienza, il Presidente del Collegio verificherà la persistenza di impedimenti allo svolgimento del contestuale collegamento e, in caso di positivo riscontro, benchè parziale,

disporrà per la discussione nella forma scritta, in ipotesi (qui solo suggerita n.d.r.), riservando la decisione e assegnando alle parti i termini per gli adempimenti di cui al ridetto art. 27, c. 2, cit.;

4. E' facoltà della parte che l'abbia richiesta, rinunciare alla pubblica udienza, fino a due giorni prima della data già fissata, instando perché il Collegio voglia assegnare i termini per la discussione scritta della causa, trattandosi di situazione equiparabile comunque all'impedimento del collegamento;
5. Una volta accertate positivamente le condizioni tecniche per l'effettuazione totale o parziale dei collegamenti "*la Segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento*" (art. 27, c. 1, d.l. n. 137/2020); le comunicazioni e gli atti collegati saranno svolti nell'osservanza delle regole stabilite dal Dec. Dir. Gen./MEF n. 46 dell'11/11/20 (in G.U. N. 285 DEL 16/11/2020);
6. Il Presidente del Collegio darà atto a verbale della piena e contestuale visibilità e udibilità di tutte le parti per tutta la durata dell'udienza ed il Segretario egualmente degli accertamenti di cui al punto 1. Linee Guida SOGEI;
7. In caso di difficoltà tecniche si procederà a rinvio ex art. 3, c. 3, Dec. Dir. Gen. n. 46 cit.;
8. Se, per ipotesi, la Segreteria comunica al Presidente la definitiva impossibilità tecnica al collegamento di una o più parti, allora, trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 3;
9. Nell'ipotesi in cui siano state omesse, per qualsiasi ragione, le attività di verifica per la conversione della pubblica udienza in udienza da remoto e la parte eserciti, nei due giorni precedenti l'udienza pubblica, la facoltà di cui al secondo comma del cit. art. 27, la discussione sarà, allo scopo, necessariamente rinviata alla data più prossima al fine di effettuare gli adempimenti di cui al punto sub 3;
10. Il rinvio a nuovo ruolo sarà disposto esclusivamente nel caso di impossibilità a porre in essere gli adempimenti di cui ai punti precedenti. Per la nuova udienza sarà ritenuta, comunque, ancora valida l'iniziale **insistenza** (*ut supra*) di effettuazione della discussione orale, salvo espressa e tempestiva revoca, nel quale caso si procederà assegnando i termini di cui al 2° comma del ridetto art. 27;

SI EFFETTUINO LE COMUNICAZIONI DI RITO

Pisa lì 14/12/2020

IL PRESIDENTE f.f

F.TO G. Schiavone